

(N. 88)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1948

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si propone una ulteriore proroga del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori riassunti o assunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 (recante norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private).

Il predetto decreto legislativo luogotenenziale disponeva, com'è noto, all'articolo 6, il mantenimento in servizio almeno per un anno dalla riassunzione o dalla assunzione (salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda) dei prestatori di opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto medesimo.

Tale periodo minimo di mantenimento in servizio veniva prorogato successivamente a due anni, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, ed infine a 30 mesi con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418.

Le predette disposizioni stabilivano inoltre che per la durata del periodo minimo in ciascuna di esse indicato, i prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dovessero essere sostituiti, in caso di licenziamento per giusta causa, con altro personale che si trovasse nelle condizioni previste nell'articolo 4 del decreto citato.

Poichè il predetto periodo minimo di mantenimento in servizio è scaduto alla data del 23 agosto u. s., ove non soccorresse tempestivamente una disposizione legislativa, i lavoratori di cui trattasi si troverebbero nella condizione di essere licenziati alle soglie del-

l'inverno e mentre le provvidenze in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati sono tuttora oggetto di discussione alle Camere. A ciò deve aggiungersi che il numero dei reduci interessati, pari a circa il 10 per cento dei prestatori di opera complessivamente occupati alla data del 31 dicembre 1945, è ingente, sì che il licenziamento in massa di essi non mancherebbe di ripercuotersi sfavorevolmente sulla situazione generale.

Il presente disegno di legge stabilisce, pertanto (articolo 1), un'ulteriore proroga fino al 31 maggio 1949 nel periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori in parola, mentre l'articolo 2 (che riproduce l'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418) è espressamente inteso a sanare la *vacatio legis* che si è verificata allo scadere del termine di trenta mesi, stabilito dal predetto decreto legislativo n. 418, termine che, come sopra è detto, è scaduto il 23 agosto u. s.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed ha effetto dal giorno 23 agosto 1948.